

**IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO, PRINCIPIO DI
CONTINUITÀ
ED OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI
(*)**

Fabio Ronci

Corte d'Appello di Ancona – sentenza
9.2.2017 n. 215/2017 Presidente
Gianmichele Marcelli – Giudice
relatore Dott. Carlo Orlando

IMPUGNAZIONE DELIBERA
ASSEMBLEARE – CONDIZIONE
DELL'AZIONE – PRINCIPIO DI
CONTINUITÀ TRA I BILANCI - OBBLIGHI
PER GLI AMMINISTRATORI - BILANCI
INTERMEDI- SPESE PROCESSUALI-
LIQUIDAZIONE – OBBLIGO DI
MOTIVAZIONE (COD.CIV. ARTT. 2377,
2379, 2434 BIS E 2479 TER)

*“L’approvazione senza impugnazione
del bilancio 2005 (ndr: successivo a
quello oggetto di impugnazione)
determina l’improponibilità della
domanda ex art. 2434 bis c.c.,
introdotto con la riforma del 2003 con
il chiaro intento di tutelare la stabilità
del bilancio ... oggetto delle censure
mosse con la citazione introduttiva è
solo ed esclusivamente il bilancio
2004... l’inciso relativo a quest’ultimo
bilancio (2005) contiene la semplice
rappresentazione del riverbero della*

*illegittimità del bilancio precedente
(2004) su quello successivo (2005) al
quale non può essere riconosciuto il
valore di impugnazione.... Il giudice
....non può limitarsi ad una globale
determinazione dei diritti e degli
onorari di avvocato in misura inferiore
a quella esposta....così impedendo ogni
possibilità di controllo circa i criteri di
calcolo adottati...”*

IL CASO – Con atto di citazione
notificato il 26.7.2005 è stata
impugnata dinanzi al Tribunale di
Pesaro la delibera adottata il 22.4.2005
dall’assemblea di una società
partecipata dall’attrice, con la quale era
stato approvato, malgrado il suo voto
contrario, il bilancio di esercizio chiuso
al 31.12.2004. Il Tribunale con
provvedimento del 18.4.06, dichiarava
l’illegittimità della delibera, ne
ordinava la ripetizione nel termine di
quattro mesi dalla pronuncia del
provvedimento. Convocata
nuovamente l’assemblea dei soci per
discutere e deliberare
sull’approvazione del bilancio di
esercizio chiuso al 31.12.04 e di quello

chiuso al 31.12.05, in data 22.09.06 l'assemblea, nonostante il parere contrario espresso dall'attrice all'approvazione del bilancio al 31.12.04 per l'asserito esame di un bilancio diverso da quello discusso il 22.4.05 e la mancata partecipazione dei medesimi alla deliberazione relativa all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.05, approvava entrambi i bilanci. Con atto di citazione notificato il 21.12.06 l'attrice conveniva in giudizio la società convenuta per sentire annullare la deliberazione assembleare del 22.09.06, denunciando la violazione degli artt. 2478 bis e 2429, comma 3 c.c. per mancata informazione dei soci ed illegittimità della modifica del bilancio 2004. Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta in data 15.2.07, la convenuta eccepiva, in via preliminare, il difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. degli attori e contestava, nel merito, le avverse deduzioni e richieste, deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. L'adito Tribunale con sentenza in data 28.9.-5.10.2010, rilevava la mancata impugnazione da parte degli attori della delibera societaria di approvazione del bilancio successivo a quello chiuso al 31.12.04 e la conseguente improponibilità dell'azione ex art. 2434 bis c.c., rigettava la domanda. La sentenza veniva impugnata denunciando l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'affermare la mancata impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio (successivo) chiuso al 31.12.05. La Corte d'appello confermava la decisione in primo grado relativamente

all'appello principale che ne aveva statuito la sua improponibilità ex art. 2434 bis c.c. espressamente richiamato per le società a responsabilità limitata dall'art. 2479 ter c.c.. Respingeva la tesi dell'attrice che sosteneva che con la citazione introduttiva era stata richiesta la declaratoria di nullità e/o annullamento dell'intera delibera assembleare del 22.09.06, il cui ordine del giorno comprendeva sia l'approvazione del bilancio 2004 che l'approvazione del bilancio 2005. Motivava la Corte che: *“la censura mossa con la citazione introduttiva è solo ed esclusivamente il bilancio 2004 come confermato dal contenuto degli atti difensivi successivi oltre che dallo stesso ambito di indagine dell'espletata consulenza tecnica, nei quali è vano ricercare un motivo di censura riguardante il bilancio 2005, mentre l'inciso relativo a quest'ultimo bilancio, sopra richiamato, contiene la semplice rappresentazione del riverbero della illegittimità del bilancio precedente su quello successivo, alla quale non può essere riconosciuto valore di impugnazione. L'approvazione senza impugnazione del bilancio 2005 determina, pertanto, l'improponibilità della domanda ex art. 2434 bis c.c., introdotto con la riforma del 2003 con il chiaro intento di tutelare la stabilità del bilancio, la cui ratio si basa sulla considerazione che l'approvazione del bilancio successivo sana l'irregolarità del precedente ed impedisce di impugnare la deliberazione per carenza di validi motivi supportati da un concreto interesse sostanziale della parte.”*

L'aspetto focale della motivazione

della Corte è rappresentato dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 2434 bis, comma 1, c.c. che prevede al primo comma che *“le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”*.

La norma, introdotta con la riforma del 2003 è funzionale alla esigenza di certezza e di stabilità degli atti societari, che il legislatore della novella ha inteso privilegiare rispetto alle ragioni dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, anche sotto il profilo processuale, facendo così venir meno l'interesse ad agire per la impugnazione di un bilancio nel caso di approvazione di quello dell'esercizio successivo.¹

Si sostiene che il fondamento della previsione di cui al primo comma dell'art. 2434 bis C.C. è da ritrovarsi nella necessità di *“evitare che venga impugnata l'approvazione del bilancio dell'esercizio N quando, essendo già stato approvato il bilancio dell'esercizio N+1, o sarebbe possibile*

(*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

¹ Di Sabato, *“Diritto della società”*, Milano, 2003 Piazza, *“L'impugnativa delle delibere nel nuovo diritto societario: prime riflessioni di un civilista”*, in *“Corr. Giur.”* 2003, G.Presti – Rescigno, *“L'invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci, in AAVV”* (Consiglio notarile di Milano, *“Il nuovo ordinamento delle società”*, Milano 2003). Colombo, *“L'invalidità della approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003”*, in *“Riv. soc.”* 2006, 935 e segg.ti; Salvareschi, *“Impugnativa in via arbitrale della delibera di approvazione del bilancio”*, in *“Riv. Arb”*, 2010, 62 e segg.ti

(e, a giudizio del legislatore, sufficiente) impugnare l'approvazione di quest'ultimo (se il vizio di contenuto è presente anche in esso), o –al contrario- sarebbe inutile (a giudizio del legislatore) far accertare il vizio del precedente bilancio, essendo venuto meno nel bilancio successivo (si che l'impugnazione riguarderebbe un vizio ormai ‘superato’)”. Non rileva la circostanza che, in pendenza di impugnazione, i bilanci relativi agli esercizi successivi vengano approvati².

FUNZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, PRINCIPIO DI CONTINUITÀ E OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI - *“ogni bilancio deve avere il proprio antecedente contabile ed economico nel precedente e deve costituire il precedente contabile ed economico del successivo”*³ Questo può ritenersi il *“manifesto”* del principio in esame.

A seguito dell'invalidazione della delibera di approvazione del bilancio, agli amministratori è imposto di *“prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità”* come prevede l'art. 2377, comma 7, c.c., richiamato dall'art. 2379, comma 4, c.c.. Ed il principio si specifica nell'esigenza che il bilancio dell'esercizio, nel corso del quale viene

² Fainelli, *“Difetto di interesse del socio ad impugnare il bilancio: una applicazione del principio di continuità dei bilanci”* in *“Le società”*, 2016 pag. 35 ivi ampi riferimenti; Colombo, *“L'invalidità della approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003”*, in *“Riv. Soc.”* 2006, 939; Bussoletti, *“art. 2434-bis”*, in Nicolini – Stagno D'Alcontres (a cura di), *“Società di capitali”*. Commentario, Napoli, 2004, 1087 (nota).

³ Salafia, *“La delibera di approvazione del bilancio di esercizio”*, in *“Le società”*, Milano, 2008, 554.

dichiarata l'invalidità di un precedente bilancio, deve tenere conto delle ragioni che hanno determinato l'invalidità (art. 2434 bis terzo comma c.c.). Più precisamente, “... dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nullità della delibera sorge il dovere degli amministratori di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo” (Cass. Sez. I 15.4.2016 n. 7586).

Dal tenore letterale dell'art. 2434 bis c.c. si inferisce che a seguito della pronuncia che dichiara l'invalidità del bilancio, gli amministratori sono obbligati a intervenire sul bilancio dell'esercizio nel corso del quale la pronuncia, divenuta definitiva, ha avuto luogo. E ciò nel rispetto dei principi che informano la struttura del bilancio che non può considerarsi come mero atto organizzativo della vita economica della società (insomma una rappresentazione statica dei fatti societari) bensì (considerando i “*beni giuridici*” che presiedono alla funzione e formazione del bilancio) quale atto deputato alla informativa dei fatti riguardanti la società per i soci ed i terzi nell'estrinsecazione dei principi, di ordine economico, di chiarezza, trasparenza e verità⁴. La declaratoria di

invalidità del bilancio impone la modifica dei bilanci relativi agli esercizi intermedi rispetto ai primi e non solo la modifica del bilancio dichiarato nullo o annullato e di quello relativo all'esercizio nel corso del quale le predette invalidità sono state accertate con sentenza passata in giudicato. Tali principi sono stati ribaditi anche in un recente provvedimento di merito⁵ dove si è evidenziata la necessità di <<procedere alla correzione anche dei bilanci intermedi intervenuti tra la data di impugnazione del primo e la data in cui interviene il passaggio in giudicato della pronuncia che definisce quel giudizio>>. In buona sostanza è affermata la necessità della correzione anche dei bilanci intermedi quale soluzione normativamente coerente con il principio di continuità. Diversamente argomentando il principio verrebbe eluso in quanto, avuto a riguardo di un bilancio corretto dalla decisione, anche dopo molti anni (si pensi al caso in cui il processo si fosse concluso in Cassazione) si avrebbe una correzione a partire dal bilancio relativo all'esercizio in cui interviene il passaggio in giudicato e ciò dopo diversi esercizi da quello modificato, quando la correzione potrebbe anche rivelarsi inutile e/o contraddittoria. Quello che è da evitare è il depotenziamento della norma finalizzata a garantire il principio di continuità correlato alla ineludibile

⁴ Corrado, “*Sub art. 2434-bis cod. Civ.*”, in “*Commentario alla riforma della società*” diretto da P.Marchetti - L.A.Bianchini - F.Ghezzi - M.Notari, Milano, 2006, 681 e segg.ti; Corsi, “*Le nuove società di capitali*”, Milano 2003, 186 e segg.ti Trib. Milano, sez. VIII, 5 giugno 2006 n. 6632; Cass. 8 marzo 2016 n. 4522; Cass. 9 giugno 1977 n. 2379; Trib. Milano 16 giugno 1988, in: “*Le società*”, Milano, pag. 1148; ampi riferimenti

in Fainelli, “*Difetto di interesse del socio...*” cit. pag. 41 e segg.ti

⁵ Per un ampia disamina degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali: Fainelli “*Difetto di interesse del socio...*” cit. pag. 40 e segg.ti

funzione informativa del bilancio. Principio che mira a conservare nei bilanci di un determinato arco temporale l'utilizzazione di criteri omogenei per la redazione degli stessi e per consentire ai soci ed ai terzi di <<ricostruire la sequela dei valori (patrimonio netto, utile o perdita di esercizio) e dei rapporti tra questi valori negli anni>>. In altri termini va assicurata la coerenza dei valori corrispondenti da un esercizio all'altro, e pertanto, l'analisi dell'andamento della gestione stessa per evitare di frustrare la <<funzione informativa - dei soci e dei terzi- che i bilanci di esercizio dovrebbero assolvere>>⁶.

E' opportuno evidenziare che l'obbligo di redigere, portare in assemblea, far approvare e pubblicare ex novo i bilanci successivi a quello invalidato definitivamente dalla sentenza in giudicato, sorge se le rettifiche da introdursi ex art. 2377/7 c.c. al bilancio invalidato sono idonee e/o necessarie a produrre conseguenze che si riflettono sui bilanci successivi. E ciò si assume

⁶ Trib. Roma, 8 ottobre 2014 n. 19829 in "www.giurisprudenzadelleimprese.it". Colombo "L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003", cit. pag. 955 e segg.ti che afferma: "...è sempre stato pacifico.... Che l'invalidazione ha funzione c.d. "demolitoria", o "reale": la sentenza elimina (o dichiara che non sono stati mai prodotti) gli effetti giuridici dell'atto annullato o dichiarato nullo. Ciò comporta che, se il compimento di quell'atto era doveroso, alla eliminazione dell'atto viziato "dovrà" fare seguito la nuova formazione di un atto dello stesso tipo, esente da vizi, tale da "riempire il vuoto lasciato dalla sentenza demolitoria". Poiché è ineludibile giuridicamente per una società di capitali avere una serie continua di bilanci depositati presso il registro delle imprese (art. 2423, 2435 e 2364, comma 2 c.c. ove è espressamente stabilito che l'obbligo del deposito è riferito ad ogni anno).

per temperare il giudizio di chi critica l'obbligo di rifare i bilanci successivi eccessivamente oneroso e/o dubbia praticità⁷. In buona sostanza, così come nell'azione di responsabilità dell'amministratore il Giudice deve decidere a posteriori sulla negligenza o diligenza della scelta gestionale compiuta in passato, assumendo la sua situazione conoscitiva all'epoca della scelta criticata ex post, così gli amministratori non possono sottrarsi all'obbligo di rifare il bilancio ovvero stimare e/o correggere le poste che la sentenza ha censurato applicando corretti principi contabili correlati alle conoscenze di allora⁸. Solo così il bilancio si potrà inserire correttamente nella sequenza cronologica dei bilanci della società documentando, correttamente, la evoluzione della società stessa.

Alla obiezione per la quale spesso la decisione in giudicato si ha dopo molti anni, può replicarsi che il bilancio, il suo rifacimento, per tenere conto delle censure mosse da chi lo impugna -se fondate- può avvenire anche in corso di causa. Quando ancora il bilancio impugnato è recente. Viceversa se la

⁷ Cass. 8 marzo 2016 n. 4522 Corrado, "Art. 2434-bis", in "Società di capitali, Commentario alla firma della società, diretto da Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari, Milano 2006"; Colombo "L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma", cit. Salafia, "La delibera di approvazione del bilancio di esercizio", in "Le società", cit. 553 e segg.ti Zonarone "L'invalidità delle deliberazioni assembleari", in "Trattato delle società per azioni" diretto da Colombo - Portale, Torino, 3, 1993, 354

⁸ Colombo "L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003" cit, 951 e segg.ti: Angelici "La riforma delle società di capitali" Padova, 2003, 103.

società ha resistito ed è risultata soccombente, vi ha essa stessa colpevolmente dato causa⁹.

Quanto alla portata degli obblighi degli amministratori (art. 2434-bis terzo comma c.c.: “*il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa*”) va specificato che le “*ragioni di invalidità*” non sono gli effetti come tali della sentenza -la sola caratteristica demolitoria della dichiarazione di nullità- bensì i motivi sui quali è fondato il giudizio, contenuto nella sentenza, di scorrettezza (qualitativa o quantitativa) di determinate poste del bilancio impugnato¹⁰. Quindi l’obbligo

⁹ Colombo.cit <<Il rifacimento va compiuto “*ora per allora*”, in modo da ricostruire la sequela dei valori conoscibili al termine dei singoli esercizi>>... è evidente che, sotto il profilo della <<efficienza ed immediatezza informativa>>, altro è trovare depositato, nella sequela cronologica dei bilanci, un bilancio “*corretto*” a seguito della pronuncia giudiziale, altro è ritrovare con un’interrogazione della memoria il bilancio (impugnato) nella versione originale (scorretta) e poter avvedersi di tale scorrettezza (e ricostruire i valori corretti) solo leggendo la nota integrativa del bilancio nel cui esercizio (dopo anni) è stata pronunciata la decisione che invalida il bilancio impugnato (Colombo, in nota 953).

¹⁰ Colombo, cit., 954: la norma di cui all’art. 2434-bis n. 3 va <<letta senza pregiudizio di voler trovare, anche nel comma 3 dell’art.2434-bis una “*innovazione limitativa*” degli effetti tradizionali della dichiarazione di nullità, la disposizione in esame finisce così per aver avere un significato esattamente opposto a quello attribuitole dall’opinione corrente: fermo restando l’obbligo degli amministratori di rifare il bilancio dichiarato irregolare e di rifare (ovviamente, limitatamente alle poste interessate dalla sentenza), i bilanci successi sui quali l’irregolarità di quello si è ripercossa, l’obbligo di prendere i provvedimenti conseguenti viene “*esteso*”, dal comma 3, fino a ricomprendervi l’obbligo di aderire, nel bilancio di cui al comma 3, ai principi enunciati nella sentenza>>

degli amministratori di rifare il bilancio invalidato e di rifare -limitatamente alle poste interessate dalla sentenza- i bilanci successivi sui quali l’irregolarità si è ripercossa, si specifica e viene esteso dal comma 3 dell’art. 2434-bis in esame imponendo l’obbligo di aderire, nel bilancio in corso ai principi enunciati dalla sentenza¹¹

PRINCIPIO DI PRECLUSIONE E TUTELA DI INTERESSI GENERALI CHE PRESIEDONO LA FUNZIONE DEL BILANCIO – Si può pacificamente affermare che il rispetto del principio di continuità dei bilanci impone la modifica anche dei bilanci “*intermedi*” rispetto a quello dichiarato nullo o annullato e quello relativo all’esercizio nel corso nel quale la pronuncia giudiziale interviene, dovendo considerare che il bilancio assolve -nei suoi tratti generali- una duplice funzione: organizzativa e informativa, come confermato anche da ultimo in una sentenza della Suprema Corte, il bilancio “*si configura come un documento unitario, pur essendo destinato allo svolgimento di una duplice funzione –endosocietaria,*

Lolli “*art. 2434-bis, il nuovo diritto delle società*”, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, 1437; Villata “*impugnazione di delibere assembleari e cosa giudicata*” Milano, 2006, 477 da ultimo: Cass. 8 marzo 2016 n. 4522.

¹¹) Lolli, “*Art.2434-bis, Il nuovo diritto delle società*” cit, 144; Villata “*Impugnazione di delibere assembleari*” cit, 477 in Colombo, cit. 955 <<L’esistenza di un giudicato, sulla delibera di approvazione di un bilancio (quello impugnato), che ha censurato la violazione di certi principi di redazione fa sì che quell’accertamento di illegittimità “*si pone come regola iuris*” per i futuri comportamenti della società>> si che <<la delibera successiva che incorre nei medesimi vizi si troverà ad esse pregiudicata>>.

ponendosi quale strumento di gestione della società e di programmazione strategica-esosocietaria, identificando il patrimonio sociale, la gestione, l'andamento finanziario, in un'ottica di tutela dei terzi" (così Cass. 25 giugno 2014, n. 14337). In ragione della sua doppia anima di "documento interno per i soci" e, al contempo, "fonte di cognizione per i terzi", "anello di congiunzione fra le attività della compagine sociale e le esigenze e le aspettative del mercato e dei creditori", esso "deve perciò essere predisposto nel rispetto di entrambe le sue attitudini"¹².

E' ineludibile che solo con la ricostruzione della sequenza completa di bilanci corretti possa dirsi garantita una completa ed efficiente attuazione della funzione informativa che la legge assegna al bilancio stesso. Ed infatti solo ricostruendo una omogenea "sequela dei valori... e dei rapporti tra valori...negli anni"¹³ potrà garantirsi il diritto, dei soci e dei terzi, a conoscere la reale situazione patrimoniale della società. Così che il bilancio può considerarsi idoneo a svolgere la funzione informativa cui è deputato.

E questo, per tornare alla pronuncia in esame, ci porta ad una ulteriore considerazione in ordine al fondamento con il quale è stata rigettata la domanda. L'attore, lungi dall'introdurre una specifica domanda di impugnativa del bilancio successivo si è limitato, per così dire, a postularla. Ma vien da chiedersi se il ragionamento svolto fino a questo momento -e la disamina dei principi

che lo sorreggono- non valga a considerare inapplicabile il principio di preclusione adottato dalla Corte d'appello di Ancona, relativamente alla eccezione considerata "imperfetta" dell'attore -che pare comunque avere sottoposto al giudicante la questione-. Per contro, pare più aderente alla portata dei principi fondamentali in tema di redazione del bilancio sottrarne la disponibilità alle parti. Al Giudice deve essere consentito di provocare il contraddittorio per decidere sull'oggetto reale del contendere e realizzare << un interesse oggettivo dell'ordinamento >>, che si specifica e attua nell'esigenza <<di una giustizia del caso concreto, in ossequio al principio di effettività >>¹⁴. A tal riguardo la Cassazione afferma l'esigenza acchè il Giudice di merito debba rilevare d'ufficio ogni forma di invalidità quando l'accertamento si fonda -come nel caso in esame- <<nella tutela di interessi generali (n.d.r: principio di continuità; trasparenza dei bilanci; chiarezza e funzione informativa), di valori fondamentali

¹⁴ 14) Vettori, "Contratto giusto e rimedi effettivi" in "Riv. trim., dir. e proc. civ.", 2015, 03, 0787 ma già: Cass. Sez. Un. 13 settembre 2005, n. 18128 in Vettori, nota 5, "contratto giusto" cit. Per una analisi dei "rimedi manutentivi" è del ruolo del giudice, depositario del potere di ripristinare il reale assetto di interessi... Villanacci "Interessi e sopravvenienze contrattuali" in "Persona e Mercato", 2015, 4, 162.

Cass. sez. Un. 4 dicembre 2012 n. 14828 in Foro It., 2013, 4, i, C. 1238. Commentata da Pagliantini, "la rilevabilità officiosa della nullità secondo il canone delle sezioni unite: eppur si muove?" in "Contratti", 2012, 11, 874: Caporusso, "Effettività e ragionevolezza, della tutela giurisdizionale nel canone dell'art. 6, par. I" CEDU in "Persone e mercato", 2014, 3 p.118.

¹² 12) Cass. 21 giugno 2014 n. 14337

¹³ 13) Fainelli, cit., 42, ivi ampi riferimenti

>>¹⁵. Ecco, pare di poter dire che considerata la rilevanza di ordine pubblico economico dei caratteri giuridicamente rilevanti del bilancio (chiarezza, trasparenza e verità)¹⁶ e

¹⁵ Ancora, per il riconoscimento del ruolo fondamentale del giudice: “Cass. Sez. Un.12 dicembre 2014 n. 26242, in “*Foro It*” 2015, 3, c.862.

¹⁶ Cass. 25 giugno, 2014, N. 14337 <<dove si afferma in ordine alla tutela “reale” introdotta dalla riforma del 2003 che la disciplina va riferita non all’azione, ma al contenuto del diritto, dato che non può certamente affermarsi che il socio possa rinunciare alla chiarezza, verità e correttezza della situazione patrimoniale della società. Il bilancio si configura come un documento unitario, pur essendo destinato allo svolgimento di una duplice funzione – endosocietaria, ponendosi quale strumento di gestione della società e di programmazione strategica –esosocietaria, identificando il patrimonio sociale, la gestione, l’andamento finanziario, in un’ottica di tutela dei terzi – e deve perciò essere predisposto nel rispetto di entrambe le sue attitudini. E’ quindi sicuramente un documento interno per i soci ma si configura anche quale fonte di cognizione per i terzi, anello di congiunzione fra le attività della compagine sociale e le esigenze e le aspettative del mercato e dei creditori. Sintetizzando al proprio interno varie sfere di interessi, non si pone nel dominio esclusivo della società e nella piena disponibilità dei soci. Non si mostra perciò congruo il riferimento del giudice di merito all’esistenza di spazi di discrezionalità degli amministratori nella redazione dello stesso, spettando a questi solo un potere esercitabile esclusivamente entro i limiti puntualmente definiti dalle norme in materia di redazione del documento contabile (con sempre minor spazio per le cc.dd. “politiche di bilancio”). L’introduzione della tutela “reale” è stata invero introdotta dal legislatore del 2003 con il solo scopo di dare certezza alle decisioni sociali. Viene perciò esclusa la rimozione dell’atto invalido, per esigenze di stabilità, ma non anche l’illegittimità dello stesso ai fini dell’azione di responsabilità contro gli amministratori, ex art. 2392 cod.civ., o della proposizione dell’azione ex artt. 2043 e 2395 cod. civ., qualora i terzi o i soci siano stati direttamente danneggiati, dell’attivazione del controllo giudiziario, ex art. 2409 cod. civ.. La nullità resta inoltre rilevabile ex officio e da chiunque vi abbia interesse.

della loro funzione rispetto al principio di continuità, di cui è bandiera la norma di cui all’art. 2434-bis cod.civ., il giudice debba cogliere ed indicare alle parti tutti i fatti processuali rilevanti per il decidere nel contraddittorio¹⁷ sulle questioni sottratte (o sottraibili) alla disponibilità delle parti perché il processo deve considerarsi <<luogo elettivo per l’attuazione del diritto a prescindere dalla attività assertiva delle parti...>> aldilà di un rigido formalismo che deriva dal regime delle domande nel processo¹⁸. In altri termini, il potere del

Perciò, si ritiene di confermare il principio già affermato da questa Corte per cui, perché l’interesse sia qualificato come indisponibile, è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, proprio le norme dirette a garantire la chiarezza e precisione del bilancio di esercizio (Cass. 18600/2011; Cass. 18671/2012). Per tornare all’alternativa di cui sopra, ad essere disponibile è solo l’azione. In tal guisa non si svuota completamente la nullità, in ambito societario, delle sue caratteristiche peculiari. >>

¹⁷ 17) Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2014, nn.26242 e 26243.

¹⁸ 18) Pagliantini, *Spigolando a margine di Cass. 26242 e 26243/2014: le nullità tra sanzione e protezione nel prisma delle prime precomprensioni interpretative* in *Persona e mercato*, 2014, p. 213; *Taruffo idee per una decisione giusta*, in *Riv. trim.dir. proc.civ.*, 1997, n. 315 ss; ID, *legalità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto*, ivi, 2001, p. 11 e ss., in *Vettori cit. Da ultimo: Cass., III 20 gennaio 2016 n. 896 con nota di Bivona, Rilevabilità d’ufficio della nullità tra regole sul contratto e regole sul processo I Contratti*, fasc. 8-9 2016 pag. 771 e s. I recenti interventi della Suprema Corte hanno in definitiva delineato un vero e proprio “sistema” delle impugnative negoziali: Pagni, il “sistema” delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite, in *Giur. It*, 2015, 71 ss.. Ancora sull’argomento e sull’anima pubblicistica del processo cfr Russo, *la rilevabilità d’ufficio*

giudice di rilevare d'ufficio l'invalidità –sotto il profilo della nullità- della delibera di approvazione del bilancio si estende anche a quei motivi diversi, facenti parte della materia del contendere, da quelli originariamente proposti.¹⁹ Ciò lo si inferisce sia dai richiami appena sopra accennati e, fondatamente, dai postulati di cui a Cass. SS.UU. 2642-2643/014 che consentono, appunto, la rilevazione di ufficio di una causa di nullità diversa da quelle dedotte dalle parti.

E' pacifico che nel caso che ci occupa l'interesse è da qualificarsi come indisponibile, è quindi necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da

*delle nullità nel sistema delle eccezioni secondo le Sezioni Unite (note in margine a Cass. SS.UU., 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014), in www.dirittocivilecontemporaneo.com, 2015, 6 s. Tra i numerosi contributi dottrinali sul punto, Pagliantini, *Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione....a mo' di bussola per rivedere Itaca*, in *I contratti*, 2015, 113 s.; Pagni, *Il "sistema" delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite*, cit, 71 s; Carbone, *Porte aperte delle Sezioni Unite alla rilevabilità d'ufficio del giudice della nullità del contratto*, in *Corr. Giur.* 2015, 88 ss; Fornasari, *Il rilievo officioso della nullità: un presidio a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento*, in *Danno e resp.*, 2015, 597; Nardi, *Nullità del contratto e poterdovere del giudice*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 182. Corsini, *Rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale, principio della domanda e poteri del giudice*, in *Riv.dir.civ.*, 2004, II, 689 S.*

¹⁹ Vettori *"Controllo Giudiziale. Diversi contributi sulla sentenza"* in *"Danno e Responsabilità"*, 2, 2014, p. 10; dello stesso autore sul principio di effettività della tutela; *"Il contratto europeo fra regole e principi"*, Torino, 2015 n. 19.

qualsiasi iniziativa di parte, come ad esempio, proprio le norme dirette a garantire chiarezza, precisione e capacità informativa del bilancio di esercizio (Cass. 14337/2014 cit).

SULLE SPESE PROCESSUALI – La sentenza, in ordine all'appello incidentale relativo ai criteri adottati nella liquidazione delle spese, rilevata l'assenza di illustrazione delle ragioni della riduzione delle somme esposte e correlate alle tariffe di cui al decreto in materia, ha richiamato un principio di carattere generale che, da ultimo è stato specificato nel senso di affermare che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi..... (Cass. Sez. III, 14.10.2015 n. 20604). Ed è da condividere appieno l'orientamento dominante anche se ancora isolate pronunce stabiliscono che: *"....la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto fra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione"* (Cass., sez. I, 09/10/2015 n. 20289).